

Provincia di Biella

Diniego di concessione preferenziale per derivazione d'acqua sotterranea tramite un pozzo in Comune di Viverone, ad uso Potabile, pronunciato nei confronti della società "Turistica Srl", con D.D. n. 150 del 27.01.2021. PRAT. VIVERONE20.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 150 del 27.01.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN

(omissis)

DETERMINA

- 1.a fronte della inadempienza da parte della società "Turistica Srl" (codice fiscale 00444730022), con sede in Viverone (BI), frazione Masseria, n° 9, dovuta a mancata realizzazione delle verifiche e/o interventi disposti all'articolo 3, comma 2 del D.P.G.R. 05 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., decretare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dello stesso regolamento regionale il diniego della domanda datata 29 giugno 2001, presentata dalla stessa società Turistica Srl (codice fiscale 00444730022), per concessione preferenziale di derivazione di una portata massima istantanea di litri al secondo 1,50 e di un volume massimo annuo di metri cubi 1.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0317 d'acqua pubblica sotterranea da falde profonde, mediante estrazione da un pozzo ubicato in Comune di Viverone (BI), ad uso produzione di beni e servizi;
- 2.di dichiarare, pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 05 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., la cessazione in via definitiva del prelievo d'acqua pubblica tramite il pozzo ubicato in Comune di Viverone (BI), distinto presso il N.C.T. al foglio n° 24, mappale n° 261, a cui é stato assegnato il codice univoco di captazione BI-P-0602;
- 3.di revocare, conseguentemente, l'autorizzazione alla continuazione del prelievo in via provvisoria, accordata per l'utenza in capo alla società "Turistica Srl", con D.D. della Provincia di Biella 08 aprile 2003, n° 1.475, limitatamente alla sola utenza idrica accordata in capo alla società "Turistica Srl" e classificata con il codice regionale BI 10625;
- 4.di imporre alla società "Turistica Srl" di provvedere alla chiusura e sigillatura mineraria del pozzo in parola, trattandosi di opera finalizzata all'estrazione d'acqua sotterranea da falde profonde, mediante esecuzione degli adempimenti previsti dall'Allegato E del D.P.G.R. 5 gennaio 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., che impediscano l'accesso a terzi, l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e consistenti nella chiusura mineraria definitiva del pozzo da realizzarsi in conformità alla Metodologia 1E_b contenuta nelle "Linee guida per la chiusura ed il ricondizionamento dei pozzi", approvate con D.D. della Regione Piemonte 3 dicembre 2015, n° 539;
- 5.di assegnare alla società Turistica Srl il termine di mesi 12, decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione del provvedimento di diniego, entro cui iniziare, dare corso ed ultimare agli interventi di chiusura mineraria del pozzo indicati al precedente capoverso;
- 6.di disporre, altresì, che entro mesi due decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e comunque dalla scadenza del termine sopra assegnato, la società Turistica Srl, dovrà, in ottemperanza dei disposti contenuti al punto 1, Capo VI, lettera A dell'Allegato D al D.P.G.R. n° 4/R/2001 e ss.mm.ii., depositare agli atti dell'Ufficio istruttore provinciale specifica "Relazione Finale di Regolare Esecuzione" a firma di professionista abilitato attestante:
 - a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature

utilizzate;

b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;

c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;

d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;

e) i risultati delle prove di pompaggio eseguite al fine di dimostrare l'avvenuta separazione delle falde;

f) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori alle Linee guida e la loro regolare esecuzione;

7. di determinare l'ammontare dei canoni demaniali non riscossi da parte della Regione Piemonte, in quanto esigibili, relativi al periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2020, con la sola eccezione dell'annualità 2018 che risulta regolarmente versata, ed afferenti il Codice di Utenza Regionale (C.U.R.) BI 10325 attribuito alla derivazione d'acqua in parola ai sensi della L.R. n° 44/2000, nella misura pari ad euro 836, così suddivisi:

- euro 136, in ragione di annui euro 136 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014;
- euro 136, in ragione di annui euro 136 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015;
- euro 138, in ragione di annui euro 138 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016;
- euro 139, in ragione di annui euro 139 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017;
- euro 143, in ragione di annui euro 143 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019;
- euro 144, in ragione di annui euro 144 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

8. di disporre che la domanda datata 29 giugno 2001 della società Turistica Srl ed il relativo fascicolo istruttorio, vengano archiviati, senza che al presente atto segua alcun altro provvedimento da parte di questa P.A.;

9. di prendere atto che il Codice di Utenza Regionale (C.U.R.), attribuito alla derivazione d'acqua pubblica in parola dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. n° 44/2000 e necessario ai fini della riscossione, da parte della medesima Amministrazione regionale, del canone demaniale annuo dovuto per effetto della relativa concessione, è BI 10625;

10. di comunicare, infine, il presente provvedimento:

- a) alla Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque per la cancellazione dell'utenza idrica e la sospensione dell'invio di futuri avvisi di pagamento;
- b) al richiedente/concessionario;
- c) al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la pubblicazione per estratto del provvedimento stesso comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per la sua impugnazione;
- d) all'Ufficio istruttore provinciale ai fini dell'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche;
- e) al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est di Biella;
- f) al Comune di Viverone (BI);
- g) al Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Viverone (BI);

(Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI